

Allegato "A" alla Raccolta n. 21114
STATUTO
della società
"G.A.L. TERRE DI MARCA
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"
ART. 1 - COSTITUZIONE

Per aderire all'iniziativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, che prevede di istituire un GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.), che operi nell'ambito del territorio della Provincia di Treviso, viene costituita ai sensi dell'art. 2602 e seguenti, nonché dell' art. 2615-ter del Codice Civile una Società Consortile a Responsabilità Limitata con la denominazione **"G.A.L. TERRE DI MARCA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**.

ART. 2 - SEDE

La Società ha la propria sede legale in Gorgo al Monticano (TV).
Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea dei soci, anche altrove, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero.
Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - DURATA

La Società avrà durata fino al 31.12.2015 (trentuno dicembre duemilaquindici) e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO

La Società senza fini di lucro ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra Enti locali e imprenditorialità privata. La Società potrà raggiungere tale scopo, sia in stretta correlazione con le esigenze e le necessità dei propri soci che con quelle di terzi in genere. La Società svolgerà la propria attività in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali, Locali e ove esistenti delle Intese Programmatiche d'Area (IPA) di cui alla L.R. 35/2001.

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli Enti Locali, dovrà contribuire a rendere il territorio, interessato dal GAL TERRE DI MARCA, elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Oggetto della Società sarà quindi lo svolgimento delle attività elencate di seguito:

1. la gestione del Piano di Sviluppo Locale (PSL.) ai sensi dell'approccio Leader come definito dagli articoli da 61 a 65 del Reg. (CE) n. 1698/2005;
2. la costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo rurale, sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali;
3. la progettazione e l'attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed aventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
4. la realizzazione e il supporto alla concezione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale in collaborazione con soggetti operanti per lo sviluppo di aree rurali appartenenti ad altri Stati membri dell'U.E.;

5. lo studio e la realizzazione di tutte quelle iniziative idonee a promuovere il settore agricolo con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio da parte dell'uomo, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti destinati all'alimentazione;
6. l'incentivazione del turismo rurale tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e iniziative di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari e Artigianali caratteristici del territorio;
7. lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali dell'U.E. mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how; partecipazione alla formazione e/o sviluppo di una rete europea di sviluppo rurale (rete Leader);
8. il monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati. Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli;
9. l'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate, attivando i contatti più efficaci su Bruxelles e/o Roma e/o Venezia;
10. la partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando i necessari partenariati transnazionali;
11. lo svolgimento di ogni altra attività prevista dai regolamenti comunitari e dalle normative nazionali e regionali funzionali al perseguimento degli scopi sociali.

Nel quadro delle finalità generali sopra delineate si individuano, a titolo esemplificativo, alcune delle tematiche innovative sulle quali la società è chiamata ad intervenire:

- "Recepimento a livello locale della nuova politica agraria comune, compresi gli aspetti ambientali relativi alle energie rinnovabili".
- "Applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale".
- "Concezione e commercializzazione di nuovi prodotti e servizi".
- "Favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro in ambiente rurale".
- "Promuovere lo sviluppo dell'agriturismo e l'offerta di servizi da parte delle aziende agricole per il mantenimento dell'occupazione agricola esistente in aree rurali-urbanizzate e urbanizzate".
- "Sensibilizzazione della popolazione rurale agli obiettivi di sviluppo e alle proprie capacità di iniziativa".
- "Creazione e divulgazione di attività culturali in ambiente rurale come fattore di identità locale e di attrazione turistica".
- "Messa a disposizione di servizi adeguati alla scarsa densità di popolazione".
- "Rafforzare i partenariati e le reti locali".
- "Sviluppare la conoscenza, il grado di innovazione tecnologica e promuovere la cooperazione fra territori per mobilitare il potenziale di sviluppo endogeno".

Nell'ambito delle tematiche innovative di cui sopra, la società potrà svolgere la propria azione di promozione dello sviluppo in tutti i settori della realtà locale, quali:

- "Promozione dello sviluppo del turismo rurale";
- "Promozione e sostegno alla piccola imprenditoria e all'artigianato, sviluppo di servizi in loco alle imprese";
- "Valorizzazione in loco e commercializzazione di prodotti agricoli e silvicoli salvaguardandone l'identità, controllandone la qualità, migliorandone le tecniche di produzione e trasformazione";
- "Tutela e miglioramento dell'ambiente e delle condizioni di vita e di lavoro nelle aree rurali".
- "Agevolare l'inserimento della donna nel mondo del lavoro".

La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste dal Programma Leader di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Veneto.

La Società potrà assumere e concedere mandati, rappresentanze nazionali e potrà assumere e concedere l'esercizio, anche in locazione, la gestione e la liquidazione di aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto attraverso le operazioni che saranno ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5 - SOCI CONSORZIATI

Possono far parte della Società consortile gli Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, gli operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorziarsi non possono essere interdetti, inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI CONSORZIATI

Gli Enti e le Imprese consorziate possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante, un voto che vale in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

ART. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI

Le partecipazioni sono trasferibili previo gradimento dell'organo amministrativo; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente - la quale dovrà comunque avere le caratteristiche previste al precedente art. 5 - e la descrizione delle partecipazioni da trasferire, deve essere comunicata all'organo amministrativo con lettera raccomandata; l'organo amministrativo deve pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi conformemente agli art. 2479 e 2479 bis del Codice Civile, senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende concesso. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma dell' art. 2473 Codice Civile.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società.

Nel caso invece di gradimento, e quindi di trasferibilità della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti al libro soci, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO CONSORZIATO

Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile.

In caso di esclusione il socio ha diritto al rimborso della quota entro 180 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione al medesimo fatta alla società.

La deliberazione può essere impugnata a norma di legge.

Trascorsi 30 (trenta) giorni senza che la delibera sia stata impugnata, essa diviene operante.

Il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 2473 Codice Civile.

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 giorni.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in porzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione della partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso l'art. 1349 Codice Civile, 1 comma.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in questo ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c.. Tuttavia se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Il recesso non libera comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 19 né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

ART. 11 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

In particolare, l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante:

- avviso comunicato a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge.

La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e qualora tutti gli amministratori e, se nominati, tutti i sindaci effettivi siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci ed a cui spetta il diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 del Codice Civile e ss.

ART. 13 - VOTAZIONI

Ciascun socio consorziato ha diritto ad un voto che vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

E' ammessa la delega fra i soci consorziati, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, con la precisazione che ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di tre consorziati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito registro.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un

numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel libro soci, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la metà del capitale sociale. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

ART. 14 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364 del Codice Civile entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Essa è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ai sensi di legge.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

I soci possono farsi rappresentare anche da altri non soci mediante la delega scritta; la rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti

della Società, né alle Società da essa controllate e agli Amministratori, i Sindaci e dipendenti di queste né aziende o Istituti di credito.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 9 membri, anche non soci.

Nell'ambito del numero di consiglieri determinato dall'assemblea dei soci, ai soci Provincia di Treviso e Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso, in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare. I restanti consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto, nel rispetto del requisito richiesto dal P.S.R. 207-2013 della Regione Veneto, almeno per il 50% da consiglieri espressione delle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile.

Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci e durano in carica fino a rinuncia o a diversa deliberazione dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea, all'atto della nomina, abbia anche stabilito il periodo di durata in carica.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico ed ai gettoni e compensi, se deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta si renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente, se nominato, con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno tre giorni prima della medesima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri di gestione nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea e della Camera di Commercio per i programmi da questa finanziati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

ART. 16 - IL RESPONSABILE - COORDINATORE

La Società può disporre di proprio personale messo a disposizione dai soci.

La Società prevede la nomina di un Responsabile-Coordinatore per la gestione tecnica, organizzativa, amministrativa e contabile della struttura stessa.

ART. 17 - COLLEGIO SINDACALE

Qualora sia obbligatorio per legge, a sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, deve essere nominato il Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti nominati a sensi di legge.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante.

Al Collegio Sindacale spetta il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile.

In mancanza del Collegio Sindacale ciascun socio ha diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare libri sociali ai sensi dell'articolo 2476, comma 2 del Codice Civile.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre il diritto di far eseguire, a loro spese, la revisione della gestione.

ART. 18 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Società è di Euro 19.999,97 (diciannovemilanovecentonovantanove/97).

Il finanziamento della Società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dal programma Leader, con fondi di altri programmi comunitari e non, con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con eventuali ulteriori contributi integrativi dei soci.

La stessa potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 19 - BILANCI

I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci consorziati.

ART. 20 - CONTRIBUTI E BENEFICI DEI CONSORZIATI

Ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con deliberazione dell'Assemblea.

Per i soci consorziati che siano Enti Pubblici o Società a prevalente partecipazione pubblica, il versamento del contributo annuale di cui al comma precedente sarà una facoltà che potrà

essere esercitata qualora vi sia la delibera di approvazione dei rispettivi Organi deliberanti, nonché il parere favorevole dei rispettivi Organi di controllo se necessario all'efficacia della delibera.

In ogni caso, qualora l'Ente pubblico o le Società a prevalente partecipazione pubblica non potessero provvedere al versamento del contributo annuale deliberato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, a richiesta dell'Ente interessato ed in deroga all'art. 9 del presente Statuto, dovrà provvedere a deliberarne l'esonero.

Le prestazioni, ed i servizi erogati dal Consorzio vengono prestati con i criteri ed alle condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART.21 - CONTRIBUTIONI

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della Società.

ART. 22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di cui all'art. 19.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato di Curia Mercatorum. Il Collegio Arbitrale sarà integralmente nominato dalla Corte per la Risoluzione delle Controversie di Curia Mercatorum. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.).

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.

F.to Tessari Federico

" Paolo Talice